



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO:** Società RIGENIA (gestore IPPC), con sede legale in via Xifonia, 231/A Augusta (SR) partita IVA 01798090898, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, che nel caso in esame ai sensi del D.lgs 46/14 sono definiti: "trattamento biologico" e trattamento "chimico fisico" codice I.P.P.C. 5.1 e 5.3 con stabilimento sito Area industriale ex ASI in contrada Cusumano, ricadente nel territorio comunale di Augusta (SR) fg. 88 p.lle 162 e 169.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Maurizio Pirillo;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'1/07/2012;
- VISTO la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento Regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;

- VISTO la Direttiva 96/61/CE del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTO l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTR) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTO la L.R. n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2015 n. 20 art. 91, comma 3 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 d.lgs n. 152/06;
- VISTO la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18/12/2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dal 01/06/2015;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- VISTA l'istanza presentata dalla ditta RIGENIA s.r.l. del 31/10/2013 ed acquisita al protocollo dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al n. 46280 del 31/10/2013, per l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e gestione di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi presso l'agglomerato industriale ASI di Augusta (SR);
- VISTO il progetto, presentato al Dipartimento Acqua e Rifiuti dalla ditta RIGENIA s.r.l. in data 31/10/2013, costituito dai seguenti elaborati:
- Allegato 1 Relazione tecnica;
 - Allegato 2A Corografia;
 - Allegato 2B Stralcio PRG;
 - Allegato 3A Planimetria dello stabilimento (Atmosfera);
 - Allegato 3B Planimetria dello stabilimento (Rete idrica e fognaria);
 - Allegato 3D Lay-out dell'impianto;

- Allegato 4A Valutazione di impatto acustico;
- Allegato 4B Eventuale zonizzazione acustica comunale;
- Allegato 5 Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti;
- Allegato 6 Planimetria dell'impianto con indicazione delle aree di stoccaggio rifiuti;
- Allegato 7 Sintesi non tecnica;
- Allegato 10 Schema a blocchi con relativi flussi;
- Allegato 11 Tabella B.A.T.;
- Allegato 12 Piano di dismissione;
- Allegato 14 Planimetria posizionamento apparecchiature;
- Allegato 15 Elenco apparecchiature;
- Allegato 16 Rendering stato di progetto;
- Allegato 17 Fotoinserimento dell'intervento;
- Scheda A Identificazione dell'impianto;
- Scheda B Autorizzazione dell'impianto;
- Scheda C Capacità produttiva;
- Scheda D Materie prime;
- Scheda E Emissioni;
- Scheda F Sistemi di contenimento;
- Scheda G Rifiuti;
- Scheda H Energia;
- Scheda I Scheda riassuntiva;
- Allegato 18 Elenco C.E.R.;
- Allegato 19 Schema di processo;
- Allegato 20 Grafo idrologia;
- Allegato 21 Aree protette e vincoli;
- Allegato 22 Piano di monitoraggio e controllo;
- Allegato 23 Planimetrie fasi esecutive di cantiere;
- Allegato 24 Schede di sicurezza prodotti chimici;
- Allegato 25 Disco contenente i files degli allegati;

- VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. 21758 del 11/05/2015 acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti al prot. n. 21751 del 18/05/2015 con la quale, in applicazione del protocollo attuativo, trasmetteva l'istanza della ditta RIGENIA s.r.l. per assicurare la continuità amministrativa dell'iter istruttorio;
- VISTA la nota prot. 34182 del 05/08/2015 con la quale questo Dipartimento ha richiesto alla ditta di trasmettere gli elaborati progettuali e di identificare la categoria di impresa a cui appartiene al fine di stabilire la tariffa relativa agli oneri istruttori di cui alla L. R. n. 26 del 09/05/2012;
- VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. 36864 del 05/08/2015 acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti al prot. n. 34937 del 10/08/2015 con la quale trasmetteva il D. A. n. 362 del 30/07/2015 con il quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni;
- VISTA la nota dalla ditta RIGENIA s.r.l. del 10/09/2015 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 38413 del 10/09/2015, in riscontro alla nota 34182 del 05/08/2015 di questo Dipartimento con la quale trasmetteva gli elaborati progettuali e la dichiarazione sostitutiva di certificazione che identifica la categoria dell'impresa;
- VISTA la nota prot. 40748 del 28/09/2015 con la quale questo Dipartimento ha convocato la riunione informativa al fine di verificare la completezza della documentazione prodotta ai fini dell'A.I.A.;
- VISTA la nota dalla ditta RIGENIA s.r.l. del 15/10/2015 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 43557 del 15/10/2015, in riscontro alla nota 34182 del 05/08/2015 di questo Dipartimento con la quale trasmetteva gli elaborati progettuali mancanti, la marca da bollo e copia del bonifico dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per l'importo di € 2.500,00;

- VISTA l'integrazione degli elaborati progettuali presentati al Dipartimento Acqua e Rifiuti dalla ditta RIGENIA s.r.l. in data 15/10/2015, costituito dai seguenti elaborati:
- Allegato 3C Planimetria dello stabilimento (Rumore);
 - Allegato 8 Relazione geologica;
- VISTA la nota dalla ditta RIGENIA s.r.l. del 22/10/2015 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 45280 del 27/10/2015, in riscontro alla riunione informativa al fine di verificare la completezza della documentazione prodotta ai fini dell'A.I.A. del 15/10/2015 con la quale trasmetteva copia del bonifico integrativo dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per l'importo di € 5.722,12 e copia del computo metrico estimativo;
- VISTA la nota dalla ditta INTEC SUD s.r.l. del 16/11/2015 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 49862 del 23/11/2015, con la quale presentava all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente istanza di riesame in autotutela relativo al provvedimento trasmesso con nota prot. n. 36864 del 05/08/2015 (D.A. n. 362 del 30/07/2015);
- VISTA la nota prot. 50306 del 25/11/2015 con la quale questo Dipartimento ha convocato la prima Conferenza dei Servizi per il 18/12/2015;
- VISTA la nota prot. 50512 del 26/11/2015 con la quale questo Servizio ha chiesto di pubblicare, sul sito istituzionale del Dipartimento, l'Avviso, ai sensi degli artt. 20 e 29 quater del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., riguardante l'avvio dell'istruttoria per il rilascio dell'A.I.A.;
- VISTA la pec inviata dalla ditta RIGENIA s.r.l. in data 29/11/2015 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 51695 del 02/12/2015, con la quale trasmetteva il contratto di locazione e relativa registrazione dello stesso;
- VISTA la nota prot. 51793 del 02/12/2015 con la quale questo Dipartimento ha chiesto al Servizio 1 - VAS-VIA di voler notiziare in merito a proprie determinazioni in riscontro alla nota della ditta INTEC SUD s.r.l.;
- VISTA la nota dalla ditta INTEC SUD s.r.l. del 15/12/2015 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 53496 del 15/12/2015, con la quale, essendo parte interessata o controinteressata, comunicava di voler partecipare alla Conferenza dei Servizi convocata per il 18/12/2015;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 18/12/2015, che costituisce parte integrante del presente decreto, ex. Art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, convocata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 - "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A.", notificato ai soggetti interessati con nota prot. n. 1333 del 14/01/2016;
- VISTA la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa prot. 551 del 28/01/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 4194 del 29/01/2016, con la quale comunicava alla ditta di voler trasmettere documentazione integrativa al fine del rilascio del parere di competenza;
- VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. 3178 del 20/01/2016, acquisita al Dipartimento Acqua e Rifiuti al prot. n. 3062 del 25/01/2016, con la quale trasmetteva la valutazione in merito all'istanza di revoca del D. A. n. 362 del 30/07/2015 promossa dalla ditta INTEC SUD s.r.l. con la seguente motivazione conclusiva: *"Per tutto quanto precede questo Dipartimento non ritiene che sussistano ragioni per l'annullamento o la revoca in autotutela del D. A. n. 362 del 30/07/2015 con il quale è stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale positivo di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., per l'impianto della ditta Rigenia s.r.l. sito in c.da Cusimano nel territorio comunale di Augusta."*;
- VISTA la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa prot. 1518 del 03/03/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 9992 del 07/03/2016, con la quale si esprime parere favorevole di massima;
- VISTA la pec inviata dalla ditta RIGENIA s.r.l. in data 04/03/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 12398 del 18/03/2016, con la quale trasmetteva il certificato di destinazione urbanistica prot. 12041 del 26/02/2016 del V Settore - Urbanistica del Comune di Augusta (SR), copia del verbale della riunione

- tecnica presso la S. T. di ARPA Sicilia di Siracusa e la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa prot. 1518 del 03/03/2016;
- VISTA la nota dalla ditta INTEC SUD s.r.l. del 30/03/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 14192 del 31/03/2016, con la quale comunicava di aver presentato il deposito per motivi aggiuntivi al ricorso n. 138/2016 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione distaccata di Catania sez. II;
- VISTA la nota prot. 14811 del 05/04/2016 con la quale questo Dipartimento ha convocato la seconda Conferenza dei Servizi per il 03/05/2016;
- VISTA la nota prot. 15435 del 08/04/2016 con la quale questo Dipartimento ha inviato ai controinteressati la convocato la "*richiesta formale di documenti amministrativi*" formulata dalla ditta INTEC SUD s.r.l.;
- VISTA la pec inviata dalla ditta RIGENIA s.r.l. in data 07/04/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 16500 del 15/04/2016, con la quale trasmetteva documentazione integrativa:
- Relazione Tecnica sulle attività di miscelazione;
- VISTA la nota dalla ditta RIGENIA s.r.l. del 15/04/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 16820 del 18/04/2016, in riscontro alla nota prot. n. 15435 del 08/04/2016 sulla "*richiesta formale di documenti amministrativi*" formulata dalla ditta INTEC SUD s.r.l.;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 03/05/2016, che costituisce parte integrante del presente decreto, ex. Art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, convocata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7 - "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A.", notificato ai soggetti interessati con nota prot. n. 20189 del 09/05/2016. Nel medesimo verbale è riportata la seguente dichiarazione della ditta RIGENIA srl: "*La Ditta dichiara, in questa sede, di voler rinunciare al trattamento dei rifiuti con codice CER 20 xx xx.*";
- VISTA la nota del Comune di Augusta prot. n. 29785 del 26/05/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 23814 del 27/05/2016, in riscontro a quanto stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 03/05/2016, con la quale rilascia attestazione di conformità urbanistica per l'impianto IPPC della ditta RIGENIA s.r.l. da realizzare in Augusta c/da Cusumano foglio 88 part.ile 162, 169;
- VISTA la nota del Servizio 2 "Tutela dall'Inquinamento Atmosferico" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. n. 45573 del 30/06/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 29207 del 04/07/2016, con la quale si esprime parere favorevole per le emissioni in atmosfera con prescrizioni;
- VISTA la nota dell'IRSAP - Ufficio Periferico Irsap di Siracusa prot. n. 28607 del 20/07/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 31687 del 20/07/2016, con la quale si esprime parere favorevole per lo scarico fognario nella fognatura consortile dei reflui per l'impianto IPPC della ditta RIGENIA s.r.l. da realizzare in Augusta c/da Cusumano foglio 88 part.ile 162, 169;
- VISTA la nota dalla ditta INTEC SUD s.r.l. del 04/08/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 34553 del 05/08/2016, con la quale presentava "*ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA*" al D.A. n. 362/GAB del 30/07/2015;
- VISTA la nota dalla ditta RIGENIA s.r.l. del 28/12/2016 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 55062 del 30/12/2016, con la quale il legale della ditta Avv. Sciangula chiede che venga rilasciata da parte dell'Amministrazione l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta RIGENIA s.r.l.;
- CONSIDERATO che, le previste procedure di pubblicità sono state svolte presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.i., nell'ambito del procedimento si sono svolte due Conferenze dei Servizi rispettivamente in data 18/12/2015 e 03/05/2016 di cui la prima istruttoria e la seconda decisoria in data;
- CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento svolto presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti sono stati acquisiti tutti i pareri di competenza finalizzati al rilascio dell'A.I.A.;

- CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta, si evince che:
l'intervento proposto, riguarda la realizzazione di una piattaforma per il trattamento conto terzi di rifiuti liquidi e fangosi, pericolosi e non pericolosi, nell'agglomerato industriale IRSAP (ex ASI) di Augusta (SR), fg. 88 p.lle 162, 169 per una capacità di 700 t/giorno per complessivi 254.100 t/anno totale per il trattamento chimico fisico e biologico con una capacità di stoccaggio di rifiuti in ingresso pari a 2.560 mc, che rientra nella categoria di attività industriali di cui al punto 5.1 e 5.3 dell'allegato VIII al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- CONSIDERATO che questo Ufficio ritiene di poter concludere il procedimento e che i codici C.E.R. e le operazioni richieste dalla Ditta ed elencati nella relazione tecnica, possono essere assentiti ai sensi del D.lgs 46/14 rientranti nei codici **I.P.P.C. 5.1 e 5.3**;
- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente coerentemente con quanto previsto dalla Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*"
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi.
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia.
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00, le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo.
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012, che hanno abrogato il D.P.R. 252/98;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..
- CONSIDERATO che è stata verificata l'iscrizione della Ditta RIGENIA s.r.l. nella *white list* della Prefettura di Siracusa nella sezione II "Trasporto e smaltimento rifiuti per conto terzi";
- VISTO il Patto di integrità allegato al presente decreto;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuata in data 01/03/2017;
- VISTA la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di € 2.500,00 con bonifico del 07/10/2015 e successivamente integrata per l'importo di € 5.722,12 effettuata in data 21/10/2015;
- VISTO il rapporto istruttorio prot. 7159 del 16/02/2017;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e pertanto di poter procedere al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II titolo III-Bis del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., per la realizzazione e gestione di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, che nel caso in

RITENUTO

esame ai sensi del D.lgs 46/14 sono definiti: "trattamento biologico" e trattamento "chimico fisico" codice I.P.P.C. 5.1 e 5.3;

di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 ter del D. Lgs 152/2006 e s.mi., si rilascia alla Società RIGENIA (gestore IPPC), con sede legale in via Xifonia, 231/A Augusta (SR) partita IVA 01798090898, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, che nel caso in esame ai sensi del D.lgs 46/14 sono definiti: "trattamento biologico" e trattamento "chimico fisico" codice I.P.P.C. 5.1 e 5.3 con stabilimento sito Area industriale ex ASI in contrada Cusumano, ricadente nel territorio comunale di Augusta (SR) fg. 88 p.lle 162 e 169.

Il riesame con valenza di rinnovo della presente Autorizzazione è disposto entro 10 anni dalla data del presente provvedimento. A tal fine entro sei mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare apposita istanza.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art 29 decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i quali, a giudizio dell'Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

Il provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.A. n. 362/GAB del 30/07/2015 dall'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Ambiente - Servizio I V.A.S. - V.I.A., viene integralmente confermato.

Art.2

L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Art. 3

I rifiuti conferibili presso l'impianto sono riportati, con i loro codici CER, "Relazione Tecnica: paragrafo 2.2 codici CER in ingresso nella piattaforma e elenco CER". La quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi gestiti dall'impianto in progetto sarà pari a 254.100 t/anno di cui 108.900 t/anno di rifiuti pericolosi e 145.200 t/anno di rifiuti non pericolosi con un limite di stoccaggio istantaneo di 2.562,5 t.

Le attività da svolgere nello stabilimento sono suddivise nelle seguenti operazioni elementari:

Trattamento biologico (D8) che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12;

Trattamento chimico fisico (D9) che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12;

Raggruppamento preliminare (D13) prima di uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12;

Ricondizionamento preliminare (D14) prima di uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12;

Deposito preliminare (D15) prima di uno dei procedimenti di smaltimento elencati nei punti da D1 a D12;

Scambio di rifiuti (R12) prima di uno dei procedimenti di recupero elencati nei punti da R1 a R11.

Messa in riserva di rifiuti (R13) per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Art. 4

I rifiuti, espressi in codice C.E.R. a sei cifre, che possono essere ammessi in impianto, sono i seguenti:

CODICE CER	PERICOLOSO	
01 03 07	p	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 99		Rifiuti non specificati altrimenti
01 04 07	p	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 11		Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12		Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13		Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99		Rifiuti non specificati altrimenti
01 05 04		Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05	p	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 06	p	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07		Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08		Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99		Rifiuti non specificati altrimenti
02 01 01		Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 06		Feci animali, urini e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 08	p	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09		Rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02.01.08
02 01 99		Rifiuti non altrimenti specificati
02 02 01		Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02		Scarti di tessuti animali
02 02 03		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04		Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 02 99		Rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01		Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02		Rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03		Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05		Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99		Rifiuti non specificati altrimenti
02 04 03		Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99		Rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02		Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99		Rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02		Rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03		Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99		Rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01		Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02		Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03		Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04		Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05		Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99		Rifiuti non specificati altrimenti
03 02 01	p	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02	p	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03	p	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04	p	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05	p	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99		Prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
03 03 02		Fanghi di recupero dei bagni di macerazione
03 03 05		Fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09		Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10		Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11		Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99		Rifiuti non specificati altrimenti

04 01 02		Rifiuti di calcinazione
04 01 03	p	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04		Liquido di concia contenente cromo
04 01 05		Liquido di concia non contenente cromo
04 01 06		Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07		Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 09		Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99		Rifiuti non specificati altrimenti
04 02 10		Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14	p	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15		Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16	p	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17		Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16
04 02 19	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 99		rifiuti non specificati altrimenti
05 01 02	p	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	p	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 04	p	fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05	p	perdite di olio
05 01 06	p	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07	p	catrami acidi
05 01 08	p	altri catrami
05 01 09	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11	p	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
05 01 12	p	acidi contenenti oli
05 01 13		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 16		rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 99		rifiuti non specificati altrimenti

05 06 01	p	catrami acidi
05 06 03	p	altri catrami
05 06 04		rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99		rifiuti non specificati altrimenti
05 07 01	p	rifiuti contenenti mercurio
05 07 02		rifiuti contenenti zolfo
05 07 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 01 01	p	acido solforico ed acido solforoso
06 01 02	p	acido cloridrico
06 01 03	p	acido fluoridrico
06 01 04	p	acido fosforico e fosforoso
06 01 05	p	acido nitrico e acido nitroso
06 01 06	p	altri acidi
06 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 02 01	p	idrossido di calcio
06 02 03	p	idrossido di ammonio
06 02 04	p	idrossido di sodio e di potassio
06 02 05	p	altre basi
06 02 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 03 11	p	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13	p	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 04 03	p	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04	p	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05	p	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 05 02	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 02	p	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03		rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 07 01	p	Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 03	p	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04	p	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99		rifiuti non specificati altrimenti

06 08 02	p	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06 08 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 09 03	p	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 10 02	p	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 11 01		rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99		rifiuti non specificati altrimenti
06 13 01	p	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 99		rifiuti non specificati altrimenti
07 01 01	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07	p	fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08	p	altri fondi e residui di reazione
07 01 09	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
07 02 01	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07	p	fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08	p	altri fondi e residui di reazione
07 02 09	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 14	p	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15		rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16	p	rifiuti contenenti silicone pericoloso

07 02 17		rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16
07 02 99		rifiuti non specificati altrimenti
07 03 01	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07	p	fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08	p	altri fondi e residui di reazione
07 03 09	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99		rifiuti non specificati altrimenti
07 04 01	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07	p	fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08	p	altri fondi e residui di reazione
07 04 09	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 99		rifiuti non specificati altrimenti
07 05 01	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07	p	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08	p	altri fondi e residui di reazione
07 05 09	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 99		rifiuti non specificati altrimenti
07 06 01	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04	p	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07	p	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08	p	altri fondi e residui di reazione
07 06 09	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99		rifiuti non specificati altrimenti
07 07 01	p	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03	p	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04	p	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07	p	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08	p	altri fondi e residui di reazione
07 07 09	p	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10	p	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99		rifiuti non specificati altrimenti
08 01 11	p	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13	p	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14		fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15	p	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17	p	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19	p	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20		sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21	p	Residui di vernici o di sverniciatori

08 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
08 02 02		fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03		sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99		rifiuti non specificati altrimenti
08 03 07		fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12	p	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13		scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14	p	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15		fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16	p	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 19	p	oli dispersi
08 03 99		rifiuti non specificati altrimenti
08 04 09	p	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 11	p	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13	p	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15	p	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17	p	olio di resina
08 04 99		rifiuti non specificati altrimenti
08 05 01	p	isocianati di scarto
09 01 01	p	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02	p	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03	p	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04	p	soluzioni fissative
09 01 05	p	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio soluzioni di sbianca e soluzioni di sbianca-fissaggio
09 01 06	p	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 13	p	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106
09 01 99		rifiuti non specificati altrimenti

10 01 07		rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 09	p	acido solforico
10 01 18	p	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19		rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22	p	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 26		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 02 07	p	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 08		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 11	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 02 12		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15		altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 03 17	p	Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 24		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29	p	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30		rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329
10 03 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 04 06	p	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 05 06	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 06 07	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 07 05		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 08 12	p	Rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 17	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19	p	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 09 13	p	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 09 15	p	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16		scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99		rifiuti non specificati altrimenti

10 10 13	p	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
10 10 15	p	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16		scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 11 13	p	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14		lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16		rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17	p	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 12 05		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 11	p	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12		rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 13 07		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 12	p	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 14		rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99		rifiuti non specificati altrimenti
10 14 01	p	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
11 01 05	p	acidi di decappaggio
11 01 06	p	acidi non specificati altrimenti
11 01 07	p	basi di decappaggio
11 01 08	p	fanghi di fosfatazione
11 01 09	p	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11	p	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12		soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11 (2)
11 01 13	p	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 0114		rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15	p	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 98	p	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
11 02 02	p	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03		rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05	p	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 99		rifiuti non specificati altrimenti
11 03 01	p	rifiuti contenenti cianuro
11 05 04	p	Fondente esaurito
11 05 99		rifiuti non specificati altrimenti
12 01 06	p	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07	p	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08	p	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09	p	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10	p	oli sintetici per macchinari
12 01 12	p	Cere e grassi esauriti
12 01 14	p	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 18	p	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19	p	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
12 03 01	p	soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02	p	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13 01 01	p	oli per circuiti idraulici contenenti pcb
13 01 04	p	emulsioni clorate
13 01 05	p	emulsioni non clorate
13 01 09	p	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10	p	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11	p	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12	p	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13	p	altri oli per circuiti idraulici
13 02 04	p	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05	p	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06	p	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07	p	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08	p	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 03 01	p	oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb
13 03 06	p	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07	p	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08	p	oli sintetici isolanti e termoconduttori
13 03 09	p	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10	p	altri oli isolanti e termoconduttori
13 04 01	p	oli di sentina della navigazione interna
13 04 02	p	oli di sentina delle fognature dei moli
13 04 03	p	altri oli di sentina della navigazione
13 05 02	p	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03	p	fanghi da collettori
13 05 06	p	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13 05 07	p	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13 05 08	p	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
13 07 01	p	olio combustibile e carburante diesel
13 07 02	p	petrolio
13 07 03	p	altri carburanti (comprese le miscele)
13 08 01	p	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
13 08 02	p	altre emulsioni
13 08 99	p	rifiuti non specificati altrimenti
14 06 01	p	clorofluorocarburi, hcfc, hfc
14 06 02	p	altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03	p	altri solventi e miscele di solventi
14 06 04	p	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05	p	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
16 01 13	p	liquidi per freni
16 01 14	p	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
16 03 03	p	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05	p	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 03 06		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 05 06	p	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di
16 05 07	p	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08	p	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 06 06	p	Elettroliti di batterie e accumulatori , oggetto di raccolta differenziata
16 07 08	p	rifiuti contenenti olio
16 07 09	p	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99		rifiuti non specificati altrimenti
16 08 01		Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02	p	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03		Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04		catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 08 05	p	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06	p	liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07	p	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 09 01	p	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02	p	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03	p	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04	p	sostanze ossidanti non specificate altrimenti
16 10 01	p	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
16 10 02		soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03	p	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04		concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
17 03 01	p	Miscela bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02		Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 05	p	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06		Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
19 01 05	p	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06	p	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 17	p	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18		rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 99		rifiuti non specificati altrimenti
19 02 03		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04	p	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05	p	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07	p	oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08	p	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10		rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11	p	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99		rifiuti non specificati altrimenti
19 03 04	p	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 05		rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 04 04		rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 99		Rifiuti non specificati altrimenti
19 06 03		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05		liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99		rifiuti non specificati altrimenti
19 07 02	p	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03		percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 02		Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05		fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 07	p	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 08	p	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09		Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10	p	Miscele di oli e grassi prodotti dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 19.08.09
19 08 11	p	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13	p	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99		rifiuti non specificati altrimenti
19 09 02		fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03		fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06		soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99		rifiuti non specificati altrimenti
19 11 03	p	rifiuti liquidi acquosi
19 11 04	p	rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05	p	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07	p	rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
19 11 99		rifiuti non specificati altrimenti
19 13 03	p	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05	p	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06		fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07	p	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze
19 13 08		rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui

A seguito della dichiarazione espressa dalla Ditta in sede di Conferenza dei Servizi del 03/05/2016 non sono ammessi i rifiuti aventi codice C.E.R. 20 xx xx, diversamente da quanto riportato nell'allegato 1 "Relazione Tecnica".

Il Gestore, in sede di aggiornamento del PMeC, è onerato di specificare il cronoprogramma di realizzazione dell'impianto nelle tre fasi come riportato negli allegati: 1 "Relazione Tecnica" e 23 "Planimetrie fasi esecutive di cantiere". I codici C.E.R. ammessi in stabilimento, prima dell'esecuzione completa dell'impianto, saranno esclusivamente quelli identificati come non pericolosi e riportati per fasi nell'allegato 1 "Relazione Tecnica" con esclusione di quelli facenti riferimento ai codici C.E.R. 20 xx xx.

Art. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

La ditta, in base a quanto richiesto e/o dichiarato in sede di conferenza A.I.A. e negli allegati tecnici di cui al progetto presentato, dovrà conformarsi ai seguenti limiti riportati in tabella e prescrizioni:

Limiti di emissione

Camino n°	Provenienza	Altezza (m)	Portata (Nm ³ /h)	Emissione Durata espressa in ore/giorno	Impianto di abbattimento	Inquinante	Limite (mg/Nmc)
E1	Trattamento chimico-fisico	15,00	30.000	Discontinua ore 16 giorno		Polveri	50
						SOV* Classe I	5

						SOV* Classe II	20
						SOV* Classe III	150
						SOV* Classe IV	300
						SOV* Classe V	600
						H ₂ S Classe II	5
						NH ₃ Classe IV	250
					Condotto tipo Venturi + Scrubber bi stadio	Mercaptani	5
						Odori ¹	300
E2	- Caldaia	9,00	1.750	Continua	Nessuno	Polveri	150
						NOx	500
						SOx	1700

(1) Unità Odorimetriche Europee per metro cubo di aria (ouE/m³)
 (*) il controllo delle SOV va effettuato per il primo anno di monitoraggio, successivamente, dai risultati ottenuti va inserito in appendice al PMeC concordando con la S. T. ARPA di Siracusa le eventuali sostanze da monitorare

Prescrizioni

1. L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive (polveri, inquinanti, sostanze osmogene, ecc.) massimizzandone invece la sostenibilità (sostenibilità economica, sostenibilità di processo), in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione Integrata Ambientale, evitando, per quanto possibile, che si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
2. I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto.
3. Qualora il gestore accerti il superamento dei valori limite di emissione, a seguito di malfunzionamenti o avarie, deve informare gli Organi di Controllo (Libero Consorzio Comunale di Siracusa e S.T. di ARPA Sicilia di Siracusa), precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria, straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del ciclo di lavorazione) deve essere annotata su apposito registro che deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo.
5. I sistemi di abbattimento delle sostanze inquinanti costituito da un condotto di tipo Venturi, un doppio Scrubber e filtro a carboni attivi dovranno essere realizzati secondo le norme internazionali UNI - EN, certificati secondo le norme ISO 9001:2000.
6. I parametri sottoposti a controllo delle emissioni in atmosfera devono essere eseguiti con cadenza trimestrale.
7. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti (inclusa la gestione dei mezzi di lavaggio esausti) devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
8. L'azienda dovrà tenere apposita documentazione, da esibire a richiesta degli Organi di Controllo, atte stante il corretto utilizzo (acquisto e smaltimento) delle soluzioni (acide e basi) e dei filtri previsti nella sezione dell'impianto destinata all'abbattimento dei microinquinanti presenti nelle emissioni, secondo le modalità descritte negli elaborati tecnici allegati al progetto.
9. Condotto e punti di emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese e/o sistemi di prelievo dotati di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli inquinanti. I dispositivi di campionamento devono essere comunque posizionati nel rispetto della normativa vigente.

10. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui, o con metodi continui automatici, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nella vigente normativa tecnica di settore.
11. Dovrà essere evitata, per quanto possibile, la produzione di polveri e particolato fine, e dovrà essere garantita la salubrità e la sicurezza dell'impianto di trattamento durante le attività autorizzate, evitando ogni possibile forma di esposizione a microinquinanti, bioparticolato, polveri e tossine, nonché il contatto con aerosol ed eventuali sostanze chimiche tossiche.
12. Il gestore dovrà organizzare le operazioni di gestione dei rifiuti liquidi presso i punti di conferimento e/o di accumulo dell'impianto in modo da limitare al massimo le emissioni maleodoranti.
13. I rifiuti liquidi contenenti sostanze volatili osmogene dovranno essere stoccati in serbatoi a tenuta stagna, adeguatamente impermeabilizzati, posti in locali confinati e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.
14. Nella gestione dell'impianto dovrà essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi. Andrebbe inoltre evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti.
15. Deve essere prevenuto il rischio di esplosioni tramite:
 - a. installazione di un misuratore di infiammabilità all'interno del sistema di collettamento delle emissioni, nel caso sussista un rischio significativo di formazione di miscele esplosive;
 - b. mantenimento delle miscele gassose in condizioni di sicurezza, corrispondenti al 25% del limite inferiore di infiammabilità (LEL), con le modalità previste dalle Linee-guida adottate con il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti - Rifiuti liquidi", con riferimento alle specifiche relative agli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi.
16. Dovranno essere utilizzati sistemi chiusi in depressione o dotati di apparati di estrazione e convogliamento dei gas al sistema di abbattimento delle emissioni, in particolar modo nel caso di trattamento e/o trasferimento di liquidi volatili (incluse le fasi di carico e scarico dei serbatoi).
17. Tutti gli sfiatatoi devono essere collegati ad appositi sistemi di abbattimento al fine di eliminare, o quantomeno ridurre, le emissioni dirette in atmosfera.
18. Devono essere previsti sistemi di estrazione opportunamente dimensionati a servizio dell'intero impianto (serbatoi di stoccaggio, reattori e serbatoi di miscelazione/reazione e aree di trattamento) oppure sistemi specifici e localizzati di trattamento per ogni serbatoio e reattore (ad esempio filtri a carbone attivo per i serbatoi contenenti solventi).
19. Per quanto riguarda le torri di lavaggio dovranno essere garantite le seguenti condizioni:
 - a. velocità di attraversamento 1 m/sec;
 - b. tempo di contatto > 2 secondi;
 - c. altezza minima di riempimento > 70 cm;
 - d. rapporto fra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a 2:1.000 (espresso in m^3/Nm^3)
20. Deve essere elaborato un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite.
21. Deve essere valutata la possibilità del recupero, nelle varie fasi del processo, di HCl, NH_3 , materiali grezzi e solventi.
22. I veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto dovranno garantire il perfetto contenimento dei rifiuti liquidi trasportati ed essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, anche per quanto riguarda eventuali emissioni maleodoranti.
23. Dovrà essere realizzata una barriera di protezione, tramite una piantumazione con alberi ad alto fusto, a rapida crescita ed a doppia fila lungo tutto il perimetro dell'impianto. L'azienda deve garantire la manutenzione nel tempo di tale barriera di protezione al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.
24. La ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti,

- dare apposita comunicazione al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, alla S.T. di ARPA Sicilia di Siracusa ed al Sindaco di Augusta (SR) territorialmente competenti. Dovrà inoltre essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime dello stesso impianto.
25. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione unica si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) elaborato dal gestore dell'impianto. Nel caso specifico, inoltre, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica dovrà essere elaborato un aggiornamento del PMeC tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Nel PMeC dovrà essere valutata la necessità di integrare la tabella degli inquinanti da sottoporre a controllo, con particolare riguardo alla eventuale presenza di Hg e BTX.
26. L'aggiornamento del PMeC dovrà contenere documentazione idonea a definire i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione, dovrà inoltre essere concordato con la S.T. di ARPA Sicilia di Siracusa e sottoposto alla sua approvazione finale. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa a questo Dipartimento, all'Area 2 ed al Servizio 3 del Dipartimento Regionale Ambiente ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per gli adempimenti di competenza. Per i controlli in continuo si rimanda alle specifiche tecniche nazionali. Per i processi discontinui dovranno essere indicate, per ogni emissione, le condizioni dell'impianto durante il controllo.
27. Il PMeC deve prevedere (a regime):
- la descrizione delle modalità e delle procedure tecniche adottate per la prevenzione e minimizzazione delle emissioni diffuse;
 - la descrizione delle modalità di verifica dell'attuazione delle procedure tecniche adottate per la prevenzione e minimizzazione delle emissioni fugitive;
 - la descrizione delle modalità, adottate per il controllo delle emissioni eccezionali (in funzione della prevedibilità o imprevedibilità delle condizioni che le possono determinare);
 - l'utilizzo di un gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di monitoraggio e controllo.
28. Il PMeC deve inoltre prevedere (a regime) un programma dettagliato relativo alla gestione degli odori che indichi:
- le più importanti attività che producono odori e le sorgenti di odore;
 - le rilevazioni ambientali eseguite e le tecniche utilizzate per controllare le emissioni odorose;
 - le operazioni eseguite per valutare l'esposizione agli odori dei diversi recettori;
 - i risultati dei monitoraggi e dei reclami ricevuti;
 - le azioni da intraprendere in caso di eventi anormali o di condizioni che possono generare problemi di odori;
 - i sistemi utilizzati per ridurre le emissioni osmogene;
 - criteri, modalità e sistemi utilizzati nella fase di accettazione di specifici flussi di rifiuti che possono essere fonte di odori.
29. Gli Organi di Controllo effettueranno con periodicità almeno annuale, fatto salvo quanto definito nel PMeC, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
30. Le prescrizioni tecniche integrative e le modalità operative di dettaglio saranno definite dalla S.T. di ARPA Sicilia di Siracusa in sede di approvazione dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo previsto ai punti precedenti.
31. Per quanto concerne le attività di autocontrollo (campionamento ed analisi), effettuate dal gestore anche tramite l'ausilio di laboratori terzi, occorre che la ditta provveda a dare comunicazione dell'avvio attività alla S.T. di ARPA Sicilia di Siracusa ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa con almeno dieci giorni di preavviso. Ciò al fine di consentire la programmazione delle presenze durante tali attività.
32. Il pozzetto prelievo campioni, che dovrà essere realizzato prima dell'immissione del refluo depurato nella rete consortile, dovrà essere costruito per campionatori automatici, secondo modalità

- costruttive da concordare con la S.T. di ARPA Sicilia di Siracusa ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
- 33 Il Gestore deve adeguare gli scarichi alle condizioni dettate dalla nota prot. 1140 del 06/07/2016 della IAS S.p.A. quale società di gestione dell'impianto di depurazione, la quale ha espresso parere favorevole all'allaccio al sistema fognario alla ditta RIGENIA s.r.l. ed ha comunicato quali limiti tabellari di scarico quelli indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
 - 34 Lo scarico dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali del Regolamento dell'ente, relativo ai servizi di: depurazione, fognatura, conduzione, scarico a mare dei reflui civili ed industriali, ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità ed in particolare ai limiti di accettabilità del refluo immesso nella fognatura consortile.
 - 35 Il Gestore dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso.
 - 36 Il Gestore dovrà notificare all'IRSAP ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo tecnologico e/o alla natura delle materie prime utilizzate e dei prodotti ottenuti.
 - 37 Il Gestore dovrà notificare all'IRSAP ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento.
 - 38 Il Gestore dovrà garantire che nel tratto di condotta di propria pertinenza, dagli stabilimenti sino al pozzetto di controllo fiscale, non insistano ulteriori immissioni non autorizzate, eventuali difformità faranno capo alla ditta titolare dell'autorizzazione.
 - 39 Eventuali depositi di rifiuti, ubicati all'interno delle aree destinate a piazzali, devono essere coperti da apposite tettoie in modo da evitare qualunque forma di contatto con le acque meteoriche.
 - 40 I piazzali dovranno sempre risultare adeguatamente puliti ed in caso di eventuali riversamenti inquinanti la ditta dovrà provvedere alla sua pulizia tramite idonei dispositivi di contenimento degli inquinanti.
 - 41 l'IRSAP è autorizzato a fare eseguire, all'interno degli insediamenti produttivi, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
 - 42 Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.
 - 43 Il Gestore, è onerato di specificare, con apposite note tecniche, quali attività si prevede rientrino nelle seguenti operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C della Parte IV del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.:
 - D13 – Raggruppamento preliminare
 - D14 – Ricondizionamento preliminare
 - R12 – Scambio di rifiuti
- specificando altresì le tipologie dei rifiuti interessati a tali attività, tenuto conto di quanto previsto all'art. 187 (divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi) del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii.
- 44 Per i rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R13 e R12 bisogna specificare la tipologia degli impianti di destinazione, in considerazione del fatto che tali attività non concludono il ciclo di recupero dei rifiuti.
 - 45 Nel caso in cui non si prevedano le successive attività di smaltimento D8 e/o D9, bisogna specificare la destinazione dei rifiuti per i quali si prevedono le attività di smaltimento D15, D14, D13.
 - 46 Considerato che la normativa vigente in materia definisce il deposito preliminare D15 quale : *"Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14"*, non è ammessa alcuna attività di miscelazione finalizzata al deposito preliminare (D15).
 - 47 Le aree di stoccaggio (D15 e R13) devono essere mantenute distinte e facilmente individuabili con apposita segnaletica.
 - 48 I rifiuti prodotti dall'impianto e raggruppati nell'area adibita a Deposito Temporaneo (con i requisiti previsti dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06) devono essere mantenuti distinti dai rifiuti conferiti da terzi.
 - 49 Al fine della tracciabilità dei rifiuti trattati nell'impianto, devono essere previsti un numero sufficiente di contatori volumetrici da installare in ingresso e in uscita delle sezioni rappresentative dell'impianto stesso.

- 50 Ai fini dell'eventuale riutilizzo in sito del materiale di scavo, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., deve essere predisposto un documento, da sottoporre alla valutazione degli Enti competenti, relativo alle indagini ambientali preliminari finalizzate alla verifica della qualità delle matrici ambientali interessate, secondo i limiti previsti dall'Allegato 5 - Tabella 1 della Parte IV, Titolo V, del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., per la specifica destinazione d'uso dell'area in argomento. Gli analiti da ricercare devono essere concordati con la S.T. di ARPA Sicilia di Siracusa.
- 51 Considerata la tipologia dei rifiuti trattati dall'impianto e la vicinanza del sito SIN Priolo, di cui alla Legge 426/98 e ss.mm.ii., si devono prevedere almeno n. 2 piezometri a monte e a valle del sito (la cui profondità deve essere rappresentativa del primo acquifero soggiacente l'area di impianto) da monitorare prima (per il c.d. "bianco"), durante e dopo la fase di costruzione/assemblaggio dell'impianto. L'ubicazione dei piezometri deve essere riportata su apposito elaborato grafico, con evidenziate le isopiezometriche dell'area e le linee di flusso della/e falda/e.
- 52 Il monitoraggio dei piezometri nella fase di esercizio dell'impianto, con la frequenza e i parametri dovrà essere contemplato nel PMeC delle acque di falda ed approvato dalla S.T. di ARPA Sicilia di Siracusa. Non si ritiene idoneo allo scopo il monitoraggio del pozzo esistente, che al fine di evitare fenomeni di cross-contamination, deve essere ispezionato e, se del caso, reincamiciato o tombato con miscela bentonitica.
- 53 Nel caso in cui si preveda la demolizione delle strutture esistenti, capannoni, serbatoi, vasche di raccolta, si richiama l'obbligo di dismissione anche delle strutture/installazioni interrato, la cui inosservanza integra la nozione giuridica di rifiuto, di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- 54 Non essendo indicato il bacino di utenza dei rifiuti da trattare nell'impianto in argomento. A tal proposito, considerata la cospicua presenza di impianti industriali, commerciali, artigianali e di discariche attive e dismesse nel territorio, si ritiene di dover dare priorità al trattamento dei rifiuti liquidi provenienti dall'ambito provinciale di appartenenza.
- 55 In termini generali la miscelazione (per i trattamenti: Linea 1 - Raggruppamento preliminare - Stoccaggio preliminare Linea 2 - Impianto di trattamento chimico-fisico biologico rifiuti liquidi) sarà finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate, nello specifico:
- non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
 - non sarà effettuata con rifiuti che possano dar origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione, ecc...
 - sarà effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite.
 - Le operazioni previste per i trattamenti sopra riportati di scambio R12 oppure raggruppamento D13 verranno riportate sul registro interno delle miscelazioni, denominato "Schede / Registro di miscelazione", con pagine numerate in modo progressivo e vidimate da ARPA; nelle suddette registrazioni si farà riferimento alle precedenti operazioni di carico.
- 56 Sul registro da utilizzare sia per le miscele trattate in impianto che per quelle, eventualmente, inviate ad operazioni esterne all'impianto saranno indicati:
- a) le tipologie dei rifiuti (codici C.E.R.) costitutivi della miscela;
 - b) le quantità dei rifiuti miscelati - per quelli pericolosi sarà indicata anche la classe di rischio di cui all'Allegato I, Parte IV del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento/smaltimento finale;
 - c) il codice C.E.R. attribuito alla miscela risultante.
 - d) Al formulario (FIR) di trasporto di miscele di rifiuti in uscita dall'impianto sarà sempre allegata la relativa pagina del registro "Schede / Registro di miscelazione"
 - e) sul formulario, nello spazio note, sarà riportata la dicitura "Scheda di miscelazione allegata"

- f) il codice della miscela di rifiuti ottenuta verrà individuato, così come prescritto dal D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. a partire dalla famiglia di codici CER 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti.
- g) Le operazioni di miscelazione saranno realizzate previo accertamento preliminare della fattibilità delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche effettuate sulla natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli stessi tra di loro, il tutto certificato da un tecnico abilitato mediante analisi chimico-fisiche e prove di laboratorio (possibilmente laboratorio accreditato)
- h) il Tecnico Responsabile provvederà ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche, riportandolo nell'apposito Registro di miscelazione.
- i) La miscelazione non potrà dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti e, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 ss.mm.ii., non saranno diluiti o miscelati rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. n. 36/03 ss.mm.ii. Inoltre, non sarà effettuata, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero. Pertanto l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati al recupero saranno realizzati solo su rifiuti che già singolarmente presenteranno le caratteristiche di idoneità per riutilizzo individuato e dopo che saranno state eseguite le verifiche di compatibilità per la miscelazione.

l'utilità della miscelazione, quando in deroga, sarà adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque non saranno avviate al recupero mediante operazione R10 (spandimento sul suolo) le miscele di rifiuti ottenute da operazioni di miscelazione in deroga.

La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica o ad altri tipi di impianto, sarà effettuata dettagliando nello specifico le caratteristiche dei rifiuti che hanno dato origine alla miscela e verificando che le varie partite di rifiuti, componenti la miscela, posseggano già singolarmente, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica e negli altri impianti. Questa condizione sarà dimostrabile nell'ambito della caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del D. M. 27/09/2010 e ss.mm.ii. Che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica e che comprenderà, pertanto, i rapporti analitici relativi alle singole componenti della miscela.

Ogni miscela ottenuta sarà registrata sul Registro di miscelazione, riportando la codificata della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata. Le miscele dei rifiuti eventualmente in uscita dall'impianto saranno conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B relativo alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

I rifiuti aventi codice CER con le ultime due cifre finali pari a 99 e 98 non saranno ammessi a miscelazione

Inoltre, in caso di miscelazioni in deroga, autorizzata ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., saranno rispettate anche le seguenti prescrizioni integrative:

- j) il rifiuto sarà preventivamente controllato a cura del Responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuti per verificarne la compatibilità chimico-fisica
- k) sul Registro di miscelazione saranno riportati i seguenti elementi, oltre a quelli previsti per le miscelazioni non in deroga:
- l) la tipologia e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela dei rifiuti ottenuta;
- m) le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche;

- n) la data e gli esiti delle prove di miscelazione (anche quelle con esiti negativi);
- o) annotazioni relative a operazioni di miscelazione;

con caratterizzazione mediante analisi chimica di ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione prima del loro avviamento a impianto di recupero/smaltimento con particolare riferimento alla caratteristiche di pericolo.

57 Sul registro da utilizzare sia per le miscele trattate in impianto che per quelle, eventualmente, inviate ad operazioni esterne all'impianto saranno indicati:

- le tipologie dei rifiuti (codici C.E.R.) costitutivi della miscela;
- le quantità dei rifiuti miscelati – per quelli pericolosi sarà indicata anche la classe di rischio di cui all'Allegato I, Parte IV del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento/smaltimento finale;
- il codice C.E.R. attribuito alla miscela risultante.
- Al formulario (FIR) di trasporto di miscele di rifiuti in uscita dall'impianto sarà sempre allegata la relativa pagina del registro "*Schede / Registro di miscelazione*"
- sul formulario, nello spazio note, sarà riportata la dicitura "*Scheda di miscelazione allegata*"
- il codice della miscela di rifiuti ottenuta verrà individuato, così come prescritto dal D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. a partire dalla famiglia di codici CER 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento di rifiuti.
- Le operazioni di miscelazione saranno realizzate previo accertamento preliminare della fattibilità delle stesse da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche effettuate sulla natura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché sulla compatibilità degli stessi tra di loro, il tutto certificato da un tecnico abilitato mediante analisi chimico-fisiche e prove di laboratorio (possibilmente laboratorio accreditato)
- il Tecnico Responsabile provvederà ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche, riportandolo nell'apposito Registro di miscelazione.
- La miscelazione non potrà dare origine a diluizione o declassamento dei rifiuti e, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 ss.mm.ii., non saranno diluiti o miscelati rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. n. 36/03 ss.mm.ii. Inoltre, non sarà effettuata, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero. Pertanto l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati al recupero saranno realizzati solo su rifiuti che già singolarmente presenteranno le caratteristiche di idoneità per riutilizzo individuato e dopo che saranno state eseguite le verifiche di compatibilità per la miscelazione.

l'utilità della miscelazione, quando in deroga, sarà adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque non saranno avviate al recupero mediante operazione R10 (spandimento sul suolo) le miscele di rifiuti ottenute da operazioni di miscelazione in deroga.

La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica o ad altri tipi di impianto, sarà effettuata dettagliando nello specifico le caratteristiche dei rifiuti che hanno dato origine alla miscela e verificando che le varie partite di rifiuti, componenti la miscela, posseggano già singolarmente, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica e negli altri impianti. Questa condizione sarà dimostrabile nell'ambito della caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del D. M. 27/09/2010 e ss.mm.ii. Che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica e che comprenderà, pertanto, i rapporti analitici relativi alle singole componenti della miscela.

Ogni miscela ottenuta sarà registrata sul Registro di miscelazione, riportando la codificata della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata. Le miscele dei rifiuti eventualmente in uscita dall'impianto saranno conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo

ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B relativo alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

I rifiuti aventi codice CER con le ultime due cifre finali pari a ... 99 e ... 98 non saranno ammessi a miscelazione

Inoltre, in caso di miscelazioni in deroga, autorizzata ai sensi dell'art. 187, comma 2 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., saranno rispettate anche le seguenti prescrizioni integrative:

- il rifiuto sarà preventivamente controllato a cura del Responsabile dell'impianto mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuti per verificarne la compatibilità chimico-fisica
- sul Registro di miscelazione saranno riportati i seguenti elementi, oltre a quelli previsti per le miscelazioni non in deroga:
 - la tipologia e l'autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela dei rifiuti ottenuta;
 - le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche;
 - la data e gli esiti delle prove di miscelazione (anche quelle con esiti negativi);
 - annotazioni relative a operazioni di miscelazione;
 - caratterizzazione mediante analisi chimica di ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione prima del loro avviamento a impianto di recupero/smaltimento con particolare riferimento alla caratteristiche di pericolo.

58 Per la miscelazione di particolari tipologie di rifiuti saranno rispettate le seguenti indicazioni:

1. non può essere autorizzata/effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti, ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi;
2. le miscelazioni in deroga ai sensi del comma 2 dell'art. 187 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii. saranno effettuate tra rifiuti aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili, secondo gruppi di miscelazione ben definiti. I singoli rifiuti, costituenti la miscela, saranno caratterizzati da caratteristiche di pericolosità (classi HP) compatibili, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
3. Non sono ammissibili miscele di rifiuti molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi, ...), anche in funzione del destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non combustibili con destino R1/D10, rifiuti organici con destino R5, rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti con destino D9, acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2, ...).
4. i rifiuti oleosi, in quanto soggetti alle disposizioni del D. M. 392/1996 e secondo quanto previsto dall'art. 216 bis comma 2 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. non saranno miscelati con rifiuti di natura differente e, se di natura/stato fisico diversa (fanghi, morchie, oli, emulsioni, oli e grassi biodegradabili, filtri dell'olio), saranno gestiti separatamente per natura/stato fisico. La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero.
5. I rifiuti con C.E.R. xx.xx.99 e xx.xx.98 non sono ammessi alla miscelazione.
6. Si ritiene che i rifiuti aventi C.E.R. 19 02 03 (rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), 19 02 04* (rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso), quelli appartenenti alla famiglia 19 03 xx (rifiuti stabilizzati/solidificati), il C.E.R. 19 04 01 (rifiuti vetrificati), non saranno sottoposti a miscelazione, in quanto provenienti da un'attività di trattamento rifiuti per essere destinati ad un recuper/smaltimento definitivi.

Inoltre, in base a quanto prospettato nell'Allegato 4 A – Valutazione di Impatto Acustico – si prescrive una verifica post operam dei livelli equivalenti sonori simulati.

- 59 Contestualmente alla realizzazione del progetto esecutivo ed impiantistico, il Legale Rappresentante della ditta RIGENIA srl dovrà richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Siracusa la valutazione del progetto stesso, ai sensi dell'art. 3 del D. P. r. 151/2011.
- 60 Il Gestore dovrà dettagliare in maniera idonea, in sede di realizzazione del progetto esecutivo, la previsione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori a cura del medico competente nominato dal datore di lavoro per i rischi connessi durante le lavorazioni.
- 61 In sede di realizzazione dell'impianto deve essere previsto un locale pronto soccorso
- 62 Deve essere prevista la copertura delle vasche da 1.000 m³ (equalizzazione) e da 3.000 m³ (trattamento biologico)
- 63 Ogni progetto di variante, a quello approvato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione della stessa Soprintendenza prima della esecuzione, anche parziale, delle opere; per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori dell'art. 167 del D. Lgs. 42/04. La validità dell'autorizzazione è stabilita dall'art. 12 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 83/2014.
- 64 I materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'impianto di trattamento de quo, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima della realizzazione delle opere.
- 65 I rifiuti in ingresso all'impianto dovranno essere sottoposti a preventiva analisi, registrata e conservata, finalizzata a stabilire l'ammissibilità del rifiuto stesso al trattamento in relazione al carico inquinante massimo consentito.
- 66 Per quanto concerne le tipologie di rifiuti (codici CER) per le quali il committente richiede l'autorizzazione al trattamento, si prescrive che i rifiuti con codice generico 99 potranno essere accettati all'impianto solo se identificati dal produttore in modo univoco come rifiuti liquidi o fangosi, accompagnati da una descrizione sulla natura del rifiuto e da certificato analitico di caratterizzazione chimico-fisica.
- 67 I fanghi in ingresso all'impianto di trattamento dovranno essere caratterizzati da un elevato contenuto di acqua (> 80% p/p)
- 68 Nella gestione dell'impianto dovrà essere limitato al massimo il tempo di stoccaggio di rifiuti liquidi organici biodegradabili, onde evitare l'evolvere di processi fermentativi. Inoltre andrà evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti e che possono reagire chimicamente tra di loro.
- 69 Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso dovrà essere realizzato in modo da evitare la miscelazione di rifiuti liquidi incompatibili e che possono reagire tra di loro. A tal fine il committente dovrà disporre di procedure che consentano di separare e di verificare la compatibilità delle diverse tipologie di rifiuto, tra cui:
- test di compatibilità effettuati preliminarmente alla miscelazione dei diversi rifiuti liquidi;
 - sistemi atti ad assicurare che l'eventuale miscela di rifiuti liquidi sia trattata secondo le procedure previste per la componente caratterizzata da maggiore pericolosità;
 - conservazione dei risultati dei test, ed in particolare di quelli che hanno portato a reazioni potenzialmente pericolose (aumento di temperatura, produzione di gas o innalzamento di pressione, ecc...), registrazione dei parametri operativi, quali cambio di viscosità, separazione o precipitazione di solidi e di qualsiasi altro parametro rilevante (ad esempio, sviluppo di emissioni osmogene).
- 70 Il committente è onerato di adottare tutte le misure per evitare le emissioni diffuse in fase di ricezione, scarico e trattamento dei rifiuti liquidi così come prescritto dall'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- 71 Al fine di ridurre le emissioni gassose ed odorigene provenienti dall'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, il committente è onerato, conformemente a quanto previsto dal Decreto MATTM 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti – Rifiuti liquidi", di prevedere il confinamento delle unità depurative dell'impianto e delle

- vasche di stabilizzazione ed ispessimento dei fanghi responsabili di emissioni gassose e di aerosol, l'aspirazione ed il successivo trattamento (ad es. mediante biofiltro o scrubber) dell'aria esausta proveniente da tali unità.
- 72 I serbatoi contenenti i reagenti chimici quali soda caustica, acido solforico e ipoclorito di sodio, ed i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi in ingresso dovranno essere posizionati in bacini di contenimento opportunamente impermeabilizzati dotati di adeguato sistema di svuotamento ed aventi volume almeno pari al volume del serbatoio stesso. Nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino dovrà essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e comunque non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità.
 - 73 I serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dovranno essere opportunamente impermeabilizzati e provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento.
 - 74 I rifiuti prodotti dalle linee depurative dovranno essere, previa caratterizzazione, recuperati/smaltiti in idonei impianti autorizzati da individuare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento. Stante la necessità di esaminare soluzioni alternative allo smaltimento in discarica, dovrà essere valutata la possibilità di riutilizzo e recupero di tali rifiuti secondo le vigenti normative in materia.
 - 75 Il Gestore dovrà garantire all'interno del reattore biologico condizioni ambientali di pH, temperatura, ossigenazione e carico adeguate. Per assicurare l'efficienza del trattamento è opportuno effettuare periodiche analisi biologiche volte a verificare lo stato di "salute" del fango.
 - 76 Dovranno essere effettuati controlli periodici dei serbatoi e delle vasche al fine di verificarne l'integrità.
 - 77 E' onere del Gestore predisporre ed attuare una campagna di rilevazione del rumore in fase di esercizio dalla quale si evinca il rispetto dei valori limite di emissione in base alla vigente normativa. I risultati di tutti i monitoraggi, che saranno eseguiti con metodi certificati da laboratori e strutture accreditate, dovranno essere trasmessi al Dipartimento Regionale Ambiente e alla S.T. di ARPA Sicilia di Siracusa.
 - 78 Per garantire l'affidabilità dell'impianto di depurazione è necessario che il committente esegua, in fase di esercizio, il rilevamento in continuo dei principali parametri quali-quantitativi delle acque mediante, ad esempio, dei sensori multiparametrici collegati ad un sistema centralizzato di telecontrollo che consenta di prevenire eventuali fenomeni disfunzionali dell'impianto.
 - 79 Dovrà prevedersi un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica a chiusura dell'impianto dell'area.
 - 80 Il Gestore dovrà dotare l'impianto di un piano di gestione delle emergenze e di un registro degli incidenti.
 - 81 Le attività connesse con la gestione dell'impianto e la varie procedure operative che le regolamentano dovranno far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. E' inoltre necessario attivare le procedure per l'adozione di sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.
 - 82 Restano esclusi, in ogni caso, tutti quei rifiuti che possano contenere solventi;
 - 83 I fanghi prodotti dall'impianto dovranno essere preventivamente caratterizzati e classificati in codice CER, prima del loro avvio al recupero o smaltimento;
 - 84 La Società dovrà tenere presso l'impianto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art 193 del D. Lgs.152/06;
 - 85 Prima dell'avvio dell'impianto dovrà essere nominato il responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999), nonché comunicato all'Autorità competente il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziario relativi allo stesso e la dichiarazione di accettazione dell'incarico;
 - 86 L'attività non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori;
 - 87 L'avvenuta realizzazione dell'impianto deve essere comunicata al Comune di Augusta (SR), al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, alla S.T. di A.R.P.A. Sicilia di Siracusa, al Servizio I VAS - VIA dell' A.R.T.A. nonché al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
 - 88 Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa

individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità Competente.

- 89 Venga realizzata una adeguata rete di intercettazione e allontanamento delle acque meteoriche;
- 90 Vengano svolte indagini geognostiche e geotecniche per la puntuale definizione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni di substrato.
- 91 Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è onere del proponente progettare, svolgere ed attuare le seguenti attività di controllo e monitoraggio, i cui risultati dovranno essere trasmessi alla S.T. di ARPA Sicilia di Siracusa:
- rilevamento in continuo dei principali parametri quali-quantitativi delle acque (PH, temperatura, ossigeno disciolto, conducibilità, ecc.) mediante, ad esempio, dei sensori multiparametrici collegati ad un sistema centralizzato di telecontrollo che consenta di prevenire eventuali fenomeni disfunzionali dell'impianto;
 - piano di monitoraggio della qualità dell'aria all'esterno dell'impianto in parola da eseguirsi con cadenza almeno semestrale;
 - campagna di rilevazione dei valori di rumore nell'area dell'impianto in fase di esercizio con cadenza almeno semestrale.

Art. 6

Il progetto esecutivo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al presente provvedimento dovrà essere redatto e consegnato a questo Dipartimento, al Dipartimento dell'Ambiente e a tutti gli altri Enti coinvolti nel procedimento ai fini della verifica di conformità.
Contestualmente la ditta dovrà produrre il parere di congruità alle norme antincendio previste dall'art. 3 del Dlgs 151/2011.

Art. 7

Questo Dipartimento, Autorità competente per l'A.I.A., provvederà, successivamente alla comunicazione di inizio dell'attività di produzione dell'impianto, a disporre lo svolgimento da parte della Struttura Territoriale ARPA di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, a cui competono i controlli, di una visita ispettiva presso l'area di impianto, al fine di verificare la conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo;

Art. 8

Il Gestore dovrà far pervenire in anticipo alla Struttura Territoriale ARPA di Siracusa ed al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di vigilanza e controllo (ARTA, ARPA, Libero Consorzio Comunale e ASP) l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è altresì obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura di V.I.A..

Art. 10

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali di valutazione di questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al committente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i tempi e le modalità. Qualora il committente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero

di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal R.D. 14/04/1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

Art. 11

Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio la seguente documentazione:

- Garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del Dlgs 36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m) dello stesso D Lgs e devono essere rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Nominativo del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- Nominativo del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403

Art. 12

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli parte II – titolo III del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 13

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione ed il Gestore IPPC, già sottoscritto da quest'ultimo e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 14

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 15

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 16

Ai sensi dell'Art. 29-decies, comma 3, del Dlgs 152/06, la S.T. ARPA di Siracusa, accerta il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, effettua i controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. La S.T. A.R.P.A. di Siracusa ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore IPPC.

Art. 17

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 comma 14 e dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs 152/06 ss. mm. ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Art. 18

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati che si allegano:

Allegato 1	Relazione tecnica;
Allegato 2A	Corografia;
Allegato 2B	Stralcio PRG;
Allegato 3A	Planimetria dello stabilimento (Atmosfera);
Allegato 3B	Planimetria dello stabilimento (Rete idrica e fognaria);
Allegato 3C	Planimetria dello stabilimento (Rumore);
Allegato 3D	Lay-out dell'impianto;
Allegato 4A	Valutazione di impatto acustico;
Allegato 4B	Eventuale zonizzazione acustica comunale;
Allegato 5	Documentazione prevista per la gestione dei rifiuti;
Allegato 6	Planimetria dell'impianto con indicazione delle aree di stoccaggio rifiuti;
Allegato 7	Sintesi non tecnica;
Allegato 8	Relazione geologica;
Allegato 10	Schema a blocchi con relativi flussi;
Allegato 11	Tabella B.A.T.;
Allegato 12	Piano di dismissione;
Allegato 14	Planimetria posizionamento apparecchiature;
Allegato 15	Elenco apparecchiature;
Allegato 16	Rendering stato di progetto;
Allegato 17	Fotoinserimento dell'intervento;
Scheda A	Identificazione dell'impianto;
Scheda B	Autorizzazione dell'impianto;
Scheda C	Capacità produttiva;
Scheda D	Materie prime;
Scheda E	Emissioni;
Scheda F	Sistemi di contenimento;
Scheda G	Rifiuti;
Scheda H	Energia;
Scheda I	Scheda riassuntiva;
Allegato 18	Elenco C.E.R.;
Allegato 19	Schema di processo;
Allegato 20	Grafo idrologia;
Allegato 21	Aree protette e vincoli;
Allegato 22	Piano di monitoraggio e controllo;
Allegato 23	Planimetrie fasi esecutive di cantiere;
Allegato 24	Schede di sicurezza prodotti chimici;
Allegato 25	Relazione tecnica sulle attività di miscelazione

Art. 19

Al Presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro il termine di giorni sessanta e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di

centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 68 L.R. 12 agosto 2014, n.21 e dell'art. 29 del codice del processo amministrativo (all. 1 al D. Lgs. n. 104/2010).

Art. 20

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Augusta (SR), Libero Consorzio Comunale di Siracusa, A.R.P.A. S.T. di Siracusa, A.R.P.A. Direzione Generale (catasto rifiuti), Prefettura di Siracusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, Dipartimento Regionale Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Area 2 e Servizio 3, ASP (SR) SPRESAL, ASP (SR) Ambienti di vita, Comando Provinciale VVF di Siracusa.

Palermo, li **31 MAR 2017**

Il Dirigente dell'U.O. S7.2
(Giovanni Di Leo)

Il Dirigente del Servizio 7
ad interim
(Ing. Giuseppe Diayoma)



IL Dirigente Generale
(Dot. Maurizio Prillo)